



REPUBBLICA ITALIANA  
LA  
CORTE DEI CONTI  
IN  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA  
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| dott. Nicola Mastropasqua | Presidente             |
| dott. Giuseppe Zola       | Consigliere (relatore) |
| dott. Gianluca Braghò     | Primo Referendario     |
| dott. Alessandro Napoli   | Referendario           |
| dott.ssa Laura de Rentiis | Referendario           |
| dott. Francesco Sucameli  | Referendario           |

nell'adunanza in camera di consiglio del 4 settembre 2013

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota n. 2335/2013, con la quale il Sindaco del Comune di Calolziocorte (LC) ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del Sindaco di Calolziocorte (LC);

Udito il relatore Cons. Giuseppe Zola;

### **FATTO**

Il Comune di Calolziocorte (LC) con nota n. 16134/2013, dopo avere esposto di aver dato corretta applicazione negli anni 2011 e 2012 a quanto disposto dall'art. 9 comma 2-bis della legge n. 122/2010 (riduzione delle risorse destinate al trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale secondo il criterio espresso dal parere n. 287/2012 di questa Sezione), chiede se "è possibile aumentare in misura proporzionale il fondo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale in conseguenza delle due nuove assunzioni che saranno realizzate nell'anno 2013".

Il Comune precisa che le due nuove assunzioni verranno attuate "nel rispetto delle disposizioni legislative in vigore in materia di spesa del personale".

### **AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA**

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra indicata.

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei Comuni, si osserva che il sindaco del comune è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

## **AMMISSIBILITA' OGGETTIVA**

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo di ammissibilità del quesito, occorre rilevare che la disposizione contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 131/2003 deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite in particolare con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che anzi le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul "sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici" da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

Il limite della funzione consultiva come sopra delineato fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nella esclusiva competenza dell'autorità che la svolge o che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all'evolversi dell'ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell'amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l'ambito di attività.

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia, la Sezione osserva che la stessa risulta oggettivamente ammissibile in quanto attiene all'interpretazione di norme finanziarie con riflessi diretti sulla spesa pubblica.

Va, peraltro, rilevato che il quesito, anche se il Comune non ne fa riferimento, implica la sottostante interpretazione del contratto collettivo che regola la materia: su questo specifico aspetto, la Corte dichiara l'inammissibilità del quesito in quanto al di fuori delle competenze attribuite dalla legge.

### **MERITO**

L'art. 9 comma 2 bis della legge n. 122/2010 stabilisce che "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio."

Il punto di riferimento quantitativo per stabilire il limite insuperabile delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è costituito dall'importo relativo all'anno 2010. In più, la somma prevede che l'importo venga automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale.

Nulla prevede la norma per il caso inverso: il caso, cioè, in cui non vi sia riduzione di personale, ma legittimo incremento di personale.

In tale ipotesi, fatto salvo l'esame nel merito del contratto collettivo su cui questa Corte non può esprimere parere, è da ritenere possibile l'aumento sulla base delle nuove assunzioni, purchè, naturalmente, non venga superato l'ammontare dell'anno 2010 e sempre che vengano rispettati i criteri contenuti nel precedente parere n. 287/2012 di questa Sezione: anche in caso di "aumento", questo dovrà essere applicato non per la quota intera, ma per il rateo riferito alla data delle nuove assunzioni.

Questo assicurerebbe altresì il rispetto di più principi costituzionali, quali la parità di trattamento e la giusta retribuzione.

### **P.Q.M.**

la Sezione dichiara l'inammissibilità oggettiva del parere richiesto.

Il Relatore  
(Cons. Giuseppe Zola)

Il Presidente  
(Dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria  
il 16/09/2013  
Il Direttore della Segreteria  
(dott.ssa Daniela Parisini)